

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

relativo alla lista delle sostanze notificate in applicazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

(85/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'amballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che la direttiva 67/548/CEE prevede all'articolo 13, paragrafo 2, che la Commissione tenga una lista delle sostanze notificate conformemente alla direttiva ;

considerando che la direttiva 67/548/CEE prevede all'articolo 13, paragrafo 3, che la forma della lista e l'informazione ivi contenuta saranno definite secondo la procedura prevista all'articolo 21 ;

considerando che è opportuno pubblicare la lista, conformemente agli obiettivi della direttiva 67/548/CEE, relativa alla tutela dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi che possono derivare dall'immissione sul mercato di nuove sostanze ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive che mirano all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli

scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

DECIDE :

Articolo 1

La lista delle sostanze chimiche tenuta dalla Commissione conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE, in appresso denominata « lista », è elaborata conformemente alle disposizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

La lista delle sostanze chimiche, che sono notificate anteriormente al 1° luglio dell'anno di pubblicazione dell'inventario EINECS, conformemente all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, entro il 31 dicembre dello stesso anno. Degli aggiornamenti saranno pubblicati annualmente entro il 31 dicembre nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per il periodo che va dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno di pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

*ALLEGATO***Procedura per la preparazione della lista**

1. La lista è preparata e tenuta dalla Commissione sulle base delle informazioni che le vengono fornite dalle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 9 della direttiva.

2. Per ciascuna sostanza indicata, la lista riprende le seguenti informazioni :

- il numero di notifica,
- l'identità della sostanza.

Inoltre, per una sostanza pericolosa, la lista comprende la sua classificazione conformemente all'articolo 4 della direttiva, dopo che questa è stata fissata nell'allegato I della stessa, con il suo numero CEE.

3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4, l'identità della sostanza è indicata con :

- la sua denominazione commerciale, e
- la sua denominazione chimica conformemente alla nomenclatura dell'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro lo richiede, in applicazione dell'articolo 11 della direttiva, l'identità della sostanza può essere indicata solo con la sua denominazione commerciale, quale quella fornita dal notificante, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

Nel caso di una sostanza pericolosa, l'identità della sostanza può essere in tal modo indicata fino a quando la sostanza sarà aggiunta all'allegato I della direttiva. Dopo l'inserimento nell'allegato I le denominazioni che vi figurano saranno riprese nell'elenco.

Qualora una sostanza non sia classificata come pericolosa, l'identità della sostanza può così essere indicata per un periodo di tre anni al massimo, dopo la prima inclusione nella lista. Tuttavia, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, quando in base al parere dell'autorità competente in questione dall'indicazione della denominazione chimica, conformemente alla nomenclatura dell'IUPAC, si possono desumere delle indicazioni relative alla fabbricazione e all'esercizio, la sostanza viene iscritta con la sola denominazione commerciale, finché tale autorità competente lo ritiene necessario.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna ad utilizzare in modo sistematico, ogni qualvolta sarà possibile, la nomenclatura dell'IUPAC per l'inclusione di nuove sostanze pericolose nell'allegato I della direttiva.
